MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DEGLI SPIRITI PER AGEVOLARE LA DISTILLAZIONE DEL VINO E ALLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA MINUTA VENDITA DEGLI ESTRATTI ED ESSENZE PER LA PREPARAZIONE DI LIQUORI

Art. 21

Dall'entrata in vigore del disposto del precedente art. 20 negli esercizi per la minuta vendita e nei locali annessi, anche se destinati ad abitazione, gli estratti e le essenze per liquori, anche se non contenenti alcole, non possono trovarsi che in recipienti condizionati e muniti del prescritto contrassegno di Stato. Negli stessi esercizi non e' consentito di tenere recipienti aperti di estratti ed essenze per la preparazione di liquori.

Versione in vigore dal 18 aprile 1950, non più in vigore dal 17 agosto 2001 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino e alle disposizioni relative alla minuta vendita degli estratti ed essenze per la preparazione di liquori
Estremi	Decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 1950

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-al-regime-fiscale-degli-spiriti-per-agevolare-la/art-21/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it